

REGOLAMENTO PER LA CONVALIDA DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO SOCRATES

ART. 1

Un periodo di studio presso una Istituzione universitaria di un Paese dell'Unione Europea nell'ambito del programma SOCRATES deve essere preventivamente approvato dall'organismo didattico competente (Consiglio di Facoltà), su proposta dello studente interessato, convalidata dal docente responsabile della cooperazione e dichiarato equivalente ad un periodo di studi in sede.

Il piano di studi da svolgere all'estero deve rispondere al requisito della coerenza accademica.

ART. 2

La commissione didattica relazioni internazionali, designata dal Consiglio di Facoltà, può stabilire, qualora ciò sia possibile, una corrispondenza tra singoli insegnamenti o limitarsi a dichiarare il periodo di studio all'estero equivalente ad un periodo di studio in sede.

In questo secondo caso il gruppo di insegnamenti frequentati all'estero sostituisce il gruppo di insegnamenti non frequentati in sede ai fini del curriculum e del calcolo del voto di base per la laurea.

Le materie caratterizzanti possono essere sostituite solo dopo un'attenta verifica della congruità dei programmi dei corsi da seguire all'estero rispetto al piano di studio complessivo dello studente.

Tutte le materie a scelta sono completamente sostituibili, sempre nel rispetto del requisito della coerenza accademica.

ART. 3

In caso di approvazione delle proposte dello studente, il Preside dovrà fornire autorizzazione scritta allo studente per il periodo di studio all'estero contenente l'elenco delle materie che questi è autorizzato a seguire nell'Università ospitante.

ART. 4

Il periodo di studi effettuato all'estero viene successivamente riconosciuto al rientro in sede dello studente, dal Consiglio di Facoltà, sulla base della certificazione rilasciata dall'Università ospitante e di una relazione del docente responsabile della cooperazione.

ART. 5

I voti riportati negli esami vengono convertiti in trentesimi sulla base di tabelle di conversione adottate nell'ambito delle singole cooperazioni e approvate dagli organismi didattici, a meno che ciò non sia fatto direttamente dall'Istituto ospitante.

ART. 6

Il Preside invia alla segreteria studenti l'estratto del verbale della propria seduta di approvazione del periodo svolto all'estero, con l'elenco degli insegnamenti per i quali lo studente ha sostenuto gli esami all'estero con i voti riportati (espressi in trentesimi) e l'elenco degli insegnamenti da ritenersi sostituiti.

ART. 7

È demandato al Consiglio di Facoltà di scegliere tra la registrazione degli esami sostenuti all'estero usando i titoli nella lingua del paese o i corrispondenti titoli in lingua italiana.

ART. 8

Il periodo di studio all'estero può riguardare anche la preparazione della tesi o un tirocinio (ove previsto dall'ordinamento nazionale).

In ambedue i casi il Consiglio di Facoltà deve nominare un supervisore (anche relatore per la tesi) incaricato di seguire il lavoro dello studente; analogamente un supervisore locale, con il compito di assistere lo studente ospite deve essere indicato dalla istituzione ospitante.

Il Regolamento di cui trattasi entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto.